



PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE

STATUTO

Il virtuoso e fecondo impegno della Chiesa cattolica negli Studi Storici venne riconosciuto e sostenuto da Papa Leone XIII (1878–1903) con l'istituzione, il 18 agosto 1883, di una speciale *Commissione Cardinalizia per gli Studi Storici*, nella certezza che «i non travisati ricordi dei fatti, se analizzati con animo tranquillo e senza opinioni pregiudiziali, di per se stessi difendono, spontaneamente e magnificamente, la Chiesa ed il Pontificato» (Lettera Apostolica *Saepenumero considerantes*).

Negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, si susseguirono proposte di adesione della Santa Sede al CISH-Comité International des Sciences Historiques, patrocinate prima dal cardinale Eugène Tisserant (1884-1972) presso Papa Pio XI (1922-1939) e poi da Monsignor Michele Maccarrone (1910-1993) e Hubert Jedin (1900-1980) presso Monsignor Giovanni Battista Montini (1897-1978), Sostituto per gli Affari ordinari nella Segreteria di Stato.

Il 7 aprile 1954, Papa Pio XII (1939-1958) istituì, pertanto, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche, con funzioni di rappresentanza della Santa Sede presso il Comité International des Sciences Historiques e la Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée.

Il 12 aprile 2014, nel sessantesimo anniversario dell'istituzione del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, il Santo Padre Francesco pose in rilievo la positiva funzione di ricerca storica e di dialogo con il mondo scientifico, che il Pontificio Comitato continua ad assolvere: «Nell'incontro e nella collaborazione con ricercatori di ogni cultura e religione, voi potete offrire un contributo specifico al dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo»¹.

¹ AAS, CVI, 5 (2 maggio 2014), p. 378.

Il Pontificio Comitato si struttura ed opera secondo le seguenti norme:

Art. 1

Natura e sede

§ 1. Salva la competenza esclusiva della Segreteria di Stato per quanto concerne le relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche rappresenta la Santa Sede presso il Comité International des Sciences Historiques (CISH) e la Commission Internationale d'Histoire et d'Études du Christianisme (CIHEC), già Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée, nonché presso la World War Two Studies Association e l'Association Internationale des Études Byzantines (AIEB).

La sede è nel Palazzo delle Congregazioni, in Piazza Pio XII n. 3, 00120 Città del Vaticano.

§ 2. Il Pontificio Comitato agisce in stretta collaborazione con la Segreteria di Stato, specialmente quando si esprime pubblicamente, mediante documenti o dichiarazioni su questioni afferenti alle relazioni coi Governi civili e con gli altri soggetti di diritto internazionale pubblico.

Art. 2

Compiti

§ 1. Il Pontificio Comitato promuove gli Studi Storici, quali strumenti privilegiati nella ricerca della verità storica, sotto la guida del Magistero del Sommo Pontefice e secondo le indicazioni della Santa Sede, esercitando una speciale diaconia ecclesiale mirante a favorire il dialogo e l'interazione pluridisciplinare e multiculturale tra differenti sensibilità storiografiche. In tal modo il Pontificio Comitato offre il suo contributo specifico alle iniziative e alle attività scientifiche degli organismi internazionali a cui aderisce in rappresentanza della Santa Sede.

§ 2. In spirito di servizio nei riguardi delle necessità della Santa Sede, il Pontificio Comitato offre una qualificata consulenza storica alla Segreteria di Stato e ai Dicasteri della Curia Romana.

§ 3. Per favorire le migliori collaborazioni con la Comunità accademica internazionale, il Pontificio Comitato opera unitamente all'Archivio Segreto Vaticano e alla Biblioteca Apostolica Vaticana, i cui rispettivi Prefetti sono, *perdurante munere*, Membri del Pontificio Comitato.

§ 4. Fedele al compito di promuovere la conoscenza e l'approfondimento della Storia della Chiesa con rigore storiografico e senza condizionamenti ideologici, il Pontificio Comitato organizza Simposi Internazionali di Studi, Seminari di formazione permanente per studiosi laici ed ecclesiastici, Giornate di Studio, conferenze e incontri di alta divulgazione scientifica.

§ 5. Attento alle richieste provenienti da Università Statali, Ecclesiastiche e Cattoliche, libere Istituzioni di ricerca di eccellenza e Centri di ricerca storica, nonché dalle Ambasciate presso la Santa Sede, il Pontificio Comitato presta alla Comunità scientifica internazionale un'opera di

consulenza scientifica, metodologica e bibliografica, collaborando nella realizzazione di pubblicazioni, ricerche storiche, manuali storiografici e Convegni Internazionali di Studi.

Art. 3

Il Presidente

§ 1. Il Presidente del Pontificio Comitato viene nominato dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, rinnovabile.

§ 2. Il Presidente regge e dirige il Pontificio Comitato, sovrintende a tutta l'attività del medesimo e lo rappresenta a tutti gli effetti. Egli nomina i Delegati e i Rappresentanti del Pontificio Comitato presso Istituzioni e associazioni culturali, così come per specifici Convegni e incontri di Studio.

Art. 4

Il Segretario

§ 1. Il Segretario del Pontificio Comitato viene nominato dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, rinnovabile.

§ 2. Il Segretario coadiuva il Presidente nella direzione del Personale ed è incaricato delle pratiche amministrative. Egli partecipa alle Adunanze Plenarie del Pontificio Comitato e ne sottoscrive il Verbale.

Art. 5

I Membri

§ 1. Il Pontificio Comitato è composto da non più di trenta Membri, compresi i Prefetti dell'Archivio Segreto Vaticano e della Biblioteca Apostolica Vaticana, scelti fra Storici cattolici altamente qualificati sul piano scientifico, e nominati dal Sommo Pontefice su proposta del Presidente. Il loro incarico è quinquennale e può essere confermato *in aliud quinquennium* fino al compimento dell'80° anno di età.

§ 2. Essi partecipano alle Adunanze Plenarie con ruolo consultivo.

§ 3. Ad essi possono venire affidati compiti di rappresentanza istituzionale e di ricerca scientifica da parte del Presidente.

Art. 6

Gli Officiali

Le funzioni del Personale sono determinate dal Regolamento del Pontificio Comitato.

Art. 7

I Corrispondenti

§ 1. I Corrispondenti del Pontificio Comitato, scelti fra studiosi altamente qualificati, vengono nominati, previo Nulla Osta della Segreteria di Stato, e restano incaricati a discrezione del Presidente.

§ 2. Essi non partecipano alle Adunanze Plenarie.

§ 3. Ad essi possono essere affidati compiti particolari di ricerca scientifica e di rappresentanza da parte del Presidente.

Art. 8

L'Adunanza Plenaria

§ 1. L'Adunanza Plenaria del Pontificio Comitato si tiene almeno una volta l'anno e viene convocata dal Presidente, il quale ne fissa il giorno, la sede e il programma dei lavori.

§ 2. Ad essa partecipano il Presidente, che la presiede e ne coordina i lavori, il Segretario e i Membri, nonché gli Officiali con funzione di attuari.

§ 3. All'Adunanza possono essere invitati anche esperti esterni al Pontificio Comitato per la trattazione di particolari argomenti.

Art. 9

Le risorse economiche

§ 1. Le risorse economiche necessarie alle attività istituzionali e scientifiche sono assicurate dalla Santa Sede attraverso i competenti organi amministrativi.

§ 2. Il Pontificio Comitato riceve contributi da enti e privati esterni alla Santa Sede sotto forma di erogazione liberale, in ottemperanza alla vigente normativa della Santa Sede.

Art. 10

Norme transitorie

A norma del presente Statuto, sarà redatto il relativo Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria di Stato.

Le Norme statutarie entrano in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato.

Città del Vaticano, 3 settembre 2019